

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 marzo 2017, n. 384

**P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse VI - Linea di Intervento 6.1 – Azione 6.1.13 - Fondo di Controgaranzia, Fondo Tranched cover e Fondo Finanziamento del rischi - DGR n. 2819/2011, modificata con DGR n. 1788/2014 - Modifiche.**

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile dell'azione 6.1.13 a valere sul P.O. F.E.S.R. 2007-2013 e confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi e dal Direttore di Dipartimento, riferisce quanto segue:

**Premesso che:**

- Il Programma Pluriennale di Attuazione del PO FESR 2007-2013 prevede una specifica azione (Azione 6.1.13 "Aiuti in forma di partecipazioni al Capitale di rischio e garanzia del credito erogato in favore di microimprese e PMI") finalizzata ad agevolare l'accesso al credito delle microimprese e delle PMI, attraverso uno strumento di ingegneria finanziaria, nella forma del Fondo di Controgaranzia, del Fondo Tranched cover e del Fondo Finanziamento del rischio. Gli strumenti di ingegneria finanziaria sono conformi alle discipline del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1828/2006.
- La strategia della Regione punta a sostenere lo sviluppo delle microimprese e delle PMI, favorendo l'accesso al credito.
- Con la Deliberazione della Giunta Regionale del 12.12.2011, n. 2819 e con la Deliberazione della Giunta Regionale del 6.8.2014, n. 1788 la Regione ha individuato la società *in house* Puglia Sviluppo S.p.A., quale soggetto delegato per le attività di gestione dei Fondi.
- Con la medesima Deliberazione, la Regione ha approvato lo schema dell'Accordo di finanziamento per la gestione del Fondo ed ha emanato apposite "Direttive di attuazione", allegato I al suindicato atto, individuando le condizioni a cui attenersi per l'utilizzazione delle risorse, successivamente modificate con DGR n.1213 del 1 luglio 2013, con DGR n. 502 del 19 aprile 2016 e con DGR n. 1236 del 2 agosto 2016.
- Le Direttive di attuazione si riferiscono esclusivamente alla disciplina del Fondo di Controgaranzia.
- In ottemperanza alle disposizioni dell' art. 44 del Regolamento CE n. 1083/2006 e degli artt. 43-46 del Regolamento CE 1828/2006, è stato stipulato, in data 13.12.2011, l'Accordo di Finanziamento tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A., successivamente modificato con DGR n. 1104 del 5 giugno 2012.
- Con la Deliberazione della Giunta regionale del 05.06.2012, n. 1104 è stato, altresì, approvato il Piano delle attività (Business Plan) relativo ai su menzionati Fondi presentato alla Regione Puglia dalla società Puglia Sviluppo S.p.A.
- Con deliberazione della Giunta regionale del 06.08.2014, n. 1788, la Regione Puglia ha approvato:
  - la riprogrammazione dell'Azione 6.1.13 PO FESR 2007-2013;
  - il documento "PO FESR Puglia 2007/2013 — azione 6.1.13 - Integrazioni al Piano delle Attività del Fondo di controgaranzia e del Fondo Tranched cover della Regione Puglia approvato con DGR 1104 del 7 aprile 2012 - Introduzione di una nuova misura di Finanziamento del Rischio", con cui sono state apportate una serie di variazioni al Piano delle Attività approvato con DGR 1104/2012 e con cui, in particolare, la dotazione finanziaria del "Fondo di Controgaranzia" è stata rideterminata in euro 5.000.000,00.
- La Regione Puglia e Puglia Sviluppo hanno stipulato il nuovo Accordo di Finanziamento in data 16 ottobre 2014 (Rep. 016173).

**Tutto ciò premesso,**

**VISTO** lo schema dell'accordo di finanziamento approvato con DGR n. 2819/2011, modificato con DGR n. 1788/2014.

**VISTO** il paragrafo 3.6 della Decisione della CE C(2015) 2771 final del 30.04.2015, che ha prorogato la data ultima di ammissibilità degli importi relativi ai costi di gestione e delle erogazioni effettuate ai singoli percettori nell'ambito degli strumenti finanziari sino al 31.03.2017.

**Considerato che:**

- In data 22/11/2016, l'Agenzia per la Coesione Territoriale, d'intesa con il MEF-IGRUE, sentite le Regioni nell'ambito del Tavolo tecnico sugli strumenti finanziari, ha presentato alla Commissione Europea - DG Regio un position paper sulla spesa ammissibile alla chiusura dei Programmi Operativi 2007-2013 per i fondi di garanzia (prot. 9503 del 22.11.2016 e prot. 2464 del 10.3.2017, agli atti dell'Autorità di Gestione), sostenendo che, come previsto dal paragrafo 3.6.1 degli orientamenti sulla chiusura, "in caso di garanzie, l'importo delle spese ammissibili al momento della chiusura è pari al valore delle garanzie fornite, compresi gli importi impegnati a titolo di garanzie", e non, invece, come sembrerebbe emergere dall'interpretazione della Commissione Europea, al "valore degli importi impegnati come garanzia da fondi di garanzia" o dagli importi prudenzialmente accantonati per fare fronte alle insolvenze previste".
- In coerenza con la lettera dell'articolo 78 del Regolamento 1083/2006 e con la posizione espressa dall'Agenzia per la Coesione Territoriale e condivisa con il MEF-IGRUE nel position paper inviato alla Commissione europea (Prot. 9503 del 22.11.2016 e prot. 2464 del 10.3.2017), si ritiene che la spesa ammissibile a chiusura del programma, nel caso dei fondi di garanzia, sia pari agli importi impegnati come garanzie. Vale a dire le garanzie previste (per i prestiti effettivamente erogati ai destinatari finali, che hanno già raggiunto la loro maturità, indipendentemente dal fatto che le garanzie siano state utilizzate o meno) e le garanzie impegnate (per i prestiti effettivamente erogati ai destinatari finali che non hanno ancora raggiunto la loro maturità).
- Risulta opportuno, pertanto, rimodulare il moltiplicatore costituito dal rapporto tra il totale delle garanzie concesse e la dotazione dei fondi in oggetto ad 1 (uno), salve sopravvenute decisioni vincolanti della Commissione europea in senso diverso.

**Considerato, altresì, che:**

- a seguito delle modifiche apportate alla disciplina del Fondo Controgaranzia con DGR n.1213 del 1 luglio 2013, con DGR n. 1788/2014, con DGR n. 502 del 19 aprile 2016 e con DGR n. 1236 del 2 agosto 2016, risulta necessario prevedere alcune modifiche ai testi delle Direttive di attuazione, dell'Accordo di finanziamento e del Piano delle Attività al fine di consentire una gestione dello strumento efficiente ed efficace per realizzare il perseguimento degli obiettivi di politica industriale regionale per il medio-lungo periodo e, di conseguenza, autorizzare l'aggiornamento del testo delle Direttive di attuazione, dell'Accordo di finanziamento e del Piano delle Attività approvati con DGR n. 2819/2011 e modificate con DGR n. 1213 del 7 luglio 2013, con DGR n. 1788 del 6 agosto 2014, con DGR n. 502 del 19 aprile 2016 e con DGR n. 1236 del 2 agosto 2017, in considerazione delle proposte di modifiche di cui alla presente deliberazione.

**Tutto ciò premesso e considerato, si propone:**

- di approvare le seguenti modifiche al testo delle Direttive di attuazione, dell'Accordo di finanziamento e del Piano delle Attività approvati con DGR n. 2819/2011 e modificate con DGR n. 1213 del 7 luglio 2013, con DGR n. 1788 del 6 agosto 2014, con DGR n. 502 del 19 aprile 2016 e con DGR n. 1236 del 2 agosto 2016.
- I. Con riferimento alle Direttive di attuazione:
- i. Nel testo delle Definizioni, lettera c), la locuzione "indica l'Organo competente a deliberare" è sostituita con la locuzione «indica l'Organo competente ad esprimere un parere».
  - ii. Il primo capoverso e la lettera a) dell'articolo 3.1 sono sostituiti dalla seguente definizione: "Sono ammissibili alla Controgaranzia operazioni di garanzia diretta effettuate dai soggetti richiedenti su portafogli di finanziamenti erogati per le seguenti finalità:
    - a) Finanziamenti a medio-lungo termine per investimenti iniziali. Per i Soggetti beneficiari finali operanti nel settore manifatturiero, in presenza di tale tipologia, i finanziamenti possono riguardare, al massimo per il 20% del portafoglio, spese per la formazione di scorte, materie prime e prodotti finiti";
  - iii. L'ultimo capoverso dell' articolo 5.2 è sostituito dalla seguente definizione: "Il Gestore potrà rilasciare controgaranzie a favore dei Soggetti Richiedenti per una somma pari ad unA

volta la disponibilità del Fondo, salve sopravvenute decisioni vincolanti della Commissione europea in senso diverso”.

II. Con riferimento all'Accordo di Finanziamento:

- i. le lettere e) e h) dell' articolo 4, comma 1, sono sostituiti dalle seguenti definizioni:  
“e) rispettare le Direttive di attuazione approvate con DGR 2819/2011, modificate con DGR n. 1213 del 7 luglio 2013, con DGR n. 502 del 19 aprile 2016 e con DGR n. 1236 del 2 agosto 2017 ed a rispettare la normativa comunitaria in materia di aiuti”;  
“h) per le garanzie, mantenere il moltiplicatore costituito dal rapporto tra il totale delle garanzie concesse e dotazione del fondo Ori a 1 (uno), salve sopravvenute decisioni vincolanti della Commissione europea in senso diverso”.
- ii. Al comma 1 dell'articolo 7 la locuzione “L'accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata fino al 31/12/2025” è sostituita dalla seguente “L'accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata fino al 31/12/2030”.
- iii. Il comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dalla seguente nuova formulazione: “La durata delle operazioni assistite dai Fondi disciplinati dal presente Accordo, non potrà essere successiva al 31/12/2030”;
- iv. Nel comma 5 dell'articolo 7, il termine del 31/12/2015 è sostituito dal termine 31/03/2017.
- v. L'articolo 8 “Restituzione del capitale” è sostituito con la seguente formulazione:  
“A decorrere dal 1° aprile 2017 le risorse restituite al Fondo Controgaranzia, al Fondo Tranché cover e al Fondo Finanziamento del rischio in relazione ai prestiti erogati ed alle garanzie prestate, incrementate degli interessi sulle giacenze della liquidità, al netto dei costi di gestione e delle perdite, che hanno costituito spesa ammissibile in sede di chiusura del PO FESR 2007-2013 dovranno essere mantenute nella disponibilità del Fondo Controgaranzia, al Fondo Tranché cover e al Fondo Finanziamento del rischio, ciascuno per competenza, e saranno riutilizzate dalla Regione Puglia, per il tramite di Puglia Sviluppo, per nuove operazioni di prestiti e garanzia a favore delle piccole e medie imprese per le medesime finalità dei su menzionati Fondi, in modo da garantire che la durata delle operazioni di prestiti erogati e garanzia prestate ai sensi del presente Accordo, non sia successiva al 31.12.2030.  
Ove, per consentire unità di azione alle politiche regionali per l'erogazione di aiuti alle piccole e medie imprese, le risorse disponibili, come definite nel precedente paragrafo, debbano essere trasferite ad altro strumento di ingegneria finanziaria saranno fatti salvi gli effetti successivi, limitatamente alle operazioni in essere alla data del trasferimento e fino all'estinzione delle stesse e/o delle attività di recupero di eventuali crediti che dovessero sorgere dalle predette operazioni. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale saranno definite le modalità per l'attuazione del trasferimento.”

III. Con riferimento al Piano delle Attività:

- i. Il testo di cui al paragrafo 5.2.1, primo capoverso e lettera a), è sostituito dalla seguente definizione:  
“Il Fondo di controgaranzia ha per oggetto una “garanzia” prestata a favore dei Confidi e delle Banche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 (Soggetti Richiedenti) per operazioni di garanzia diretta effettuate dai soggetti richiedenti su portafogli di finanziamenti erogati per le seguenti finalità:  
a) Finanziamenti a medio-lungo termine per investimenti iniziali. Per i Soggetti beneficiari finali operanti nel settore manifatturiero, in presenza di tale tipologia, i finanziamenti possono riguardare, al massimo per il 20% del portafoglio, spese per la formazione di scorte, materie prime e prodotti finiti”;
- ii. Il testo di cui al paragrafo 5.2.1, lettera c), è sostituito dalla seguente definizione: “I soggetti richiedenti abbiano garantito una quota non superiore all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione”.
- iii. Il testo di cui al paragrafo 5.2.1, ultimo capoverso, è sostituito dalla seguente definizione: “Il Gestore potrà rilasciare controgaranzie a favore dei Soggetti Richiedenti per una somma pari ad una volta la disponibilità del Fondo, salve sopravvenute decisioni vincolanti della Commissione europea in senso diverso”.

- iv. Nel testo di cui al paragrafo 5.2.2, ultimo capoverso, l'espressione "al Comitato affinché possa deliberare entro 6 mesi" è sostituita con la seguente: "alla Commissione affinché possa esprimere un parere entro il termine di 2 mesi".
- v. Il paragrafo 5.2.3. "Il Comitato di gestione" è sostituito come di seguito specificato:  
"In conformità con quanto previsto dalle Direttive di attuazione del Fondo, è prevista la costituzione di una Commissione competente ad esprimere un parere in materia di concessione della controgaranzia e di gestione del Fondo. L'Organo è nominato con apposita Determina dell'Amministratore Unico del Gestore e composto da rappresentanti di Puglia Sviluppo S.p.A. e da almeno due componenti esperti (qualificati a livello di docente universitario e ricercatore), che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche, individuati dal Gestore. La Commissione può riunirsi anche tramite teleconferenza".

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale in base all'art. 4 lettere f) e k) della L.R. n. 7/1997;

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

- Udita la relazione e conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;
- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi e dal Direttore di Dipartimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare le seguenti modifiche al testo delle Direttive di attuazione, dell'Accordo di finanziamento e del Piano delle Attività approvati con DGR n. 2819/2011 e modificate con DGR n. 1213 del 7 luglio 2013, con DGR n. 1788 del 6 agosto 2014, con DGR n. 502 del 19 aprile 2016 e con DGR n. 1236 del 2 agosto 2016.
  - I. Con riferimento alle Direttive di attuazione:
    - i. Nel testo delle Definizioni, lettera c), la locuzione "indica l'Organo competente a deliberare" è sostituita con la locuzione "indica l'Organo competente ad esprimere un parere".
    - ii. Il primo capoverso e la lettera a) dell'articolo 3.1 sono sostituiti dalla seguente definizione:  
"Sono ammissibili alla Controgaranzia operazioni di garanzia diretta effettuate dai soggetti richiedenti su portafogli di finanziamenti erogati per le seguenti finalità:
      - a) Finanziamenti a medio-lungo termine per investimenti iniziali. Per i Soggetti beneficiari finali operanti nel settore manifatturiero, in presenza di tale tipologia, i finanziamenti possono riguardare, al massimo per il 20% del portafoglio, spese per la formazione di scorte, materie prime e prodotti finiti";
    - iii. L'ultimo capoverso dell' articolo 5.2 è sostituito dalla seguente definizione:

“Il Gestore potrà rilasciare controgaranzie a favore dei Soggetti Richiedenti per una somma pari ad una volta la disponibilità del Fondo, salve sopravvenute decisioni vincolanti della Commissione europea in senso diverso”.

II. Con riferimento all'Accordo di Finanziamento:

i. le lettere e) e h) dell' articolo 4, comma 1, sono sostituiti dalle seguenti definizioni: “e) rispettare le Direttive di attuazione approvate con DGR 2819/2011, modificate con DGR n. 1213 del 7 luglio 2013, con DGR n. 502 del 19 aprile 2016 e con DGR n. 1236 del 2 agosto 2017 ed a rispettare la normativa comunitaria in materia di aiuti”;

“h) per le garanzie, mantenere il moltiplicatore costituito dal rapporto tra il totale delle garanzie concesse e dotazione del fondo pari a 1 (uno), salve sopravvenute decisioni vincolanti della Commissione europea in senso diverso”.

ii. Al comma 1 dell'articolo 7 la locuzione “L'accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata fino al 31/12/2025” è sostituita dalla seguente “L'accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata fino al 31/12/2030”.

iii. Il comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dalla seguente nuova formulazione:

“La durata delle operazioni assistite dai Fondi disciplinati dal presente Accordo, non potrà essere successiva al 31/12/2030”.

iv. Il comma 5 dell'articolo 7 è abrogato.

v. L'articolo 8 “Restituzione del capitale” è sostituito con la seguente formulazione:

“A decorrere dal 1° aprile 2017 le risorse restituite al Fondo Controgaranzia, al Fondo Tranched cover e al Fondo Finanziamento del rischio in relazione ai prestiti erogati ed alle garanzie prestate, incrementate degli interessi sulle giacenze della liquidità, al netto dei costi di gestione e delle perdite, che hanno costituito spesa ammissibile in sede di chiusura del PO FESR 2007-2013 dovranno essere mantenute nella disponibilità del Fondo Controgaranzia, al Fondo Tranched cover e al Fondo Finanziamento del rischio, ciascuno per competenza, e saranno riutilizzate dalla Regione Puglia, per il tramite di Puglia Sviluppo, per nuove operazioni di prestiti e garanzia a favore delle piccole e medie imprese per le medesime finalità dei su menzionati Fondi, in modo da garantire che la durata delle operazioni di prestiti erogati e garanzia prestate ai sensi del presente Accordo, non sia successiva al 31.12.2030.

Ove, per consentire unità di azione alle politiche regionali per l'erogazione di aiuti alle piccole e medie imprese, le risorse disponibili, come definite nel precedente paragrafo, debbano essere trasferite ad altro strumento di ingegneria finanziaria saranno fatti salvi gli effetti successivi, limitatamente alle operazioni in essere alla data del trasferimento e fino all'estinzione delle stesse e/o delle attività di recupero di eventuali crediti che dovessero sorgere dalle predette operazioni. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale saranno definite le modalità per l'attuazione del trasferimento.”

III. Con riferimento al Piano delle Attività:

i. Il testo di cui al paragrafo 5.2.1, primo capoverso e lettera a), è sostituito dalla seguente definizione: “Il Fondo di controgaranzia ha per oggetto una “garanzia” prestata a favore dei Confidi e delle Banche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 (Soggetti Richiedenti) per operazioni di garanzia diretta effettuate dai soggetti richiedenti su portafogli di finanziamenti erogati per le seguenti finalità:

a) Finanziamenti a medio-lungo termine per investimenti iniziali. Per i Soggetti beneficiari finali operanti nel settore manifatturiero, in presenza di tale tipologia, i finanziamenti possono riguardare, al massimo per il 20% del portafoglio, spese per la formazione di scorte, materie prime e prodotti finiti”;

ii. Il testo di cui al paragrafo 5.2.1, lettera c), è sostituito dalla seguente definizione: “I soggetti richiedenti abbiano garantito una quota non superiore all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione”.

iii. Il testo di cui al paragrafo 5.2.1, ultimo capoverso, è sostituito dalla seguente definizione: “Il Gestore

potrà rilasciare controgaranzie a favore dei Soggetti Richiedenti per una somma pari ad una volta la disponibilità del Fondo, salve sopravvenute decisioni vincolanti della Commissione europea in senso diverso”.

- iv. Nel testo di cui al paragrafo 5.2.2, ultimo capoverso, l’espressione “al Comitato affinché possa deliberare entro 6 mesi” è sostituita con la seguente: “alla Commissione affinché possa esprimere un parere entro il termine di 2 mesi”.
- v. Il paragrafo 5.2.3. “Il Comitato di gestione” è sostituito come di seguito specificato:  
“In conformità con quanto previsto dalle Direttive di attuazione del Fondo, è prevista la costituzione di una Commissione competente ad esprimere un parere in materia di concessione della controgaranzia e di gestione del Fondo. L’Organo è nominato con apposita Determina dell’Amministratore Unico del Gestore e composto da rappresentanti di Puglia Sviluppo S.p.A. e da almeno due componenti esperti (qualificati a livello di docente universitario e ricercatore), che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche, individuati dal Gestore. La Commissione può riunirsi anche tramite teleconferenza”.

- di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano